

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2004, n. 12

**Modifica alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 16
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa -
collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobi-
lità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edili-
zia”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale
1° agosto 2003, n. 16

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regio-
nale 1° agosto 2003, n. 16, è inserito il seguente comma:

*“1 bis. Per le domande aventi ad oggetto l'acquisto di
alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comu-
nale inseriti nei piani di vendita di cui all'articolo 1, comma
4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 presentate dagli
assegnatari al comune o all'ente gestore entro il 30 giugno
2003, si applicano le modalità ed i criteri di vendita di cui
alla medesima legge n. 560/1993.”.*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta.

Venezia, 21 maggio 2004

Galan

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 1°
agosto 2003, n. 16

Dati informativi concernenti la legge regionale 21 maggio 2004, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per
cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere inter-
pretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventua-
li errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da
indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti
della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del diret-
tore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale
in data 11 febbraio 2004, dove ha acquisito il n. 463 del registro dei
progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Flavio Tosi, Welponer
e Franchetto;

- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consi-
gliari 1° e 2°;

- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del pro-
getto di legge in data 19 aprile 2004;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mara
Bizzotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deli-
berazione legislativa 6 maggio 2004, n. 5465.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la formulazione dell'articolo 10 della legge regionale 16/2003
– disposizioni transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia
residenziale pubblica – ha sollevato da più parti dubbi interpretati-
vi con riferimento al regime di vendita da applicarsi alle domande
di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale
inseriti nei piani di vendita di cui all'articolo 1, comma 4, della
legge n. 560/1993.

Infatti, l'obiettivo che tale norma si prefiggeva era di consenti-
re l'applicazione dei criteri e delle modalità di vendita della mede-
sima legge n. 560/1993 agli assegnatari di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica che avessero già presentato la domanda di acqui-
sto dell'alloggio condotto in locazione prima dell'entrata in vigore
della legge regionale n. 29/2002, legge che aveva introdotto come
base per la determinazione del prezzo di vendita il valore dell'im-
mobile sul mercato, mentre nella suddetta legge n. 560/1993 il
parametro di riferimento era costituito dal valore catastale del bene.

La disposizione di cui all'articolo 10, dettata da condivisibili
ragioni di buon senso e di tutela dell'affidamento, consente pertan-
to l'applicazione del regime più favorevole all'acquirente in quan-
to le cause che possono avere rallentato la vendita degli alloggi già
oggetto di una specifica richiesta di acquisto - in genere sollecitata
proprio dall'ente proprietario – non sono, di norma, attribuibili ai
conduttori ma a fattori ad essi del tutto estranei quali ritardi buro-

cratici, necessità di adeguare la posizione catastale dei fabbricati, ecc.. Sembra, di conseguenza, ragionevole che chi abbia accettato un'offerta contrattuale avente ad oggetto l'acquisto di un immobile ad un certo prezzo non debba poi subire un aggravamento della propria posizione a causa, da un lato, di ritardi a lui non imputabili e, dall'altro, all'entrata in vigore di una nuova norma meno favorevole.

Ciò premesso è stato, tuttavia, rilevato che l'attuale formulazione della norma transitoria raggiunge il suddetto obiettivo di equità in maniera chiara soltanto per gli alloggi di proprietà degli ATER, per i quali è prevista la suddivisione del periodo transitorio in due, prima e dopo l'entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 e non per gli alloggi di proprietà comunale rispetto ai quali la norma nulla dispone.

La modifica oggi all'attenzione del Consiglio chiarisce, pertanto, che anche alle domande aventi ad oggetto l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, che risultino inseriti nei piani di vendita, presentate dagli assegnatari al comune o all'ente gestore entro la data del 30 giugno 2003, si applicano le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993. La data del giugno 2003, infine, diversa rispetto a quella fissata per gli alloggi ATER, è dettata dalla necessità di non penalizzare quelle situazioni sorte nell'incertezza interpretativa creatasi a seguito dell'entrata in vigore della suddetta norma transitoria.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 – Disposizioni transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. I piani di vendita di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, conservano la loro validità per le domande, presentate fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica”, concernenti gli alloggi inseriti nei piani di vendita approvati dal Consiglio regionale con provvedimento 11 marzo 1994, n. 912, come modificato dal provvedimento 10 dicembre 1998, n. 108, rimanendo validi le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993 e successive modificazioni. Per le domande presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29, fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 29/2002.

1 bis. Per le domande aventi ad oggetto l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale inseriti nei piani di vendita di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 presentate dagli assegnatari al comune o all'ente gestore entro il 30 giugno 2003, si applicano le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione edilizia abitativa